

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 settembre 1996, n. 572.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

Vista la direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata;

Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto il verbale in data 29 settembre 1995 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 13 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, è modificato come segue:

A) All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4.»

B) Le quantità di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti:

Piombo 0,01%;

Arsenico 0,005%;

Antimonio 0,05%;

Mercurio 0,005% solubile in HCl N/ 10;

Cadmio 0,01% solubile in HCl N/ 10;

Cromo 0,1% solubile in HCl N/ 10;

Selenio 0,01% solubile in HCl N/ 10;

Bario 0,01% solubile in HCl N/ 10.

C) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 4, dopo l'espressione «qualità tecnica» è aggiunta la seguente dizione: «per quanto concerne i criteri di purezza»;

2) nella sezione A:

a) è soppressa la voce:

N. PM/REF (1)	N. CAS (2)	NOME (3)	Restrizioni (4)
—	—	—	—
14410	008001-79-4	Olio di ricino (commestibile)	—

b) sono aggiunti, in ordine alfabetico, i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza:

N. PM/REF (1)	N. CAS (2)	NOME (3)	Restrizioni (4)
—	—	—	—
10660	015214-89-8	Acido 2-actilammido-2-metilpropansolfonico	LMS = 0,05 mg/Kg
19270	000097-65-4	Acido itaconico	—
12789	007664-41-7	Ammoniaca	—
15070	001647-16-1	1,9-Decadiene	LMS = 0,05 mg/Kg
17050	000104-76-7	2-Etil-1-esanolo	LMS = 30 mg/Kg
26140	000075-38-7	Fluoruro di vinilidene	LMS = 5 mg/Kg
14411	008001-79-4	Olio di ricino	—

c) è modificato il contenuto della colonna «restrizioni» delle seguenti sostanze:

N. PM/REF (1)	N. CAS (2)	NOME (3)	Restrizioni (4)
—	—	—	—
24130	008050-09-7	Gomma di colofonia	Cfr. «Colofonia»
24887	006362-79-4	Acido 5-solfosoftalico, sale monosodico	LMS = 5 mg/Kg

D) L'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, è modificato come segue:

1) La sezione 1, Parte B - Additivi per materie plastiche - è sostituita dall'allegato I del presente decreto;

2) nella sezione 2, Parte B - Additivi per elastomeri - alla voce «2,4- bis - (ottitio - metil) - 6 - metilfenolo» è soppressa la dizione «Non per alimenti grassi»;

3) nella sezione 4, Parte B - Coadiuvanti tecnologici di lavorazione - sono inserite, senza lettera, le seguenti sostanze:

a) «esteri di poliossietilene (numeri di gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi con un numero pari di atomi di carbonio compreso tra C₈ e C₂₀, alla dose massima dell'1%»;

b) «sali di ammonio di esteri di acidi fosforici perfluoroalchil sostituiti formati dalla reazione di 2,2'-bis [(alfa, omega-perfluoro C₄-C₂₀ alchiltio) metil] -1,3-propandiolo, acido polifosforico e idrossido di ammonio alla concentrazione massima dello 0,44% p/p nel prodotto finito secco»;

c) «1-bromo-3-cloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolidinedione.

Limite di migrazione specifica: 0,2 ppm».

E) L'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, è modificato come segue:

1) Nella sezione 1, lettera C - Metodo per la determinazione della migrazione globale negli alimenti grassi - punto 3.1 Campione di prova, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di provini in forma di lastra aventi superfici sopraccitate con spessore inferiore a 0,5 mm se le prove sono fatte per immersione la migrazione deve essere riferita ad una sola faccia.»;

2) Nella sezione 3 - Rivelazione della migrazione di tracce di coadiuvanti tecnologici - il punto 3 «Mer-capto benzotiazolo e suo sale di zinco, disolfuro di benzotiazile» è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *B)*, *D)* punti 2 e 3, ed *E)* e quelle di cui all'allegato I, limitatamente alle sostanze prive di numero CAS e/o RMP, non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *C)* e *D)* ed all'allegato I, limitatamente alle sostanze individuate con il numero CAS o RMP, ma conformi alle disposizioni preesistenti sono vietate a partire dal 1° aprile 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 313